

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti
in indirizzo



[SPECIALE]

[28 aprile 2009]

IN VIGORE DAL 28 aprile 2009 L'IVA PER CASSA

(MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO ATTUATIVO DEL 26 MARZO 2009)

Il decreto del Ministero dell'Economia, già anticipato nella nostra circolare precedente, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile.

Pertanto, con la pubblicazione in G.U. **le regole sull'IVA per cassa entrano in vigore da oggi, 28 aprile 2009.**

La novità più importante del testo, che conferma sostanzialmente le norme contenute nell'articolo 7 del D.L. n. 185 del 2008, è la **fissazione del tetto di 200.000 euro** per discriminare i **soggetti che possono beneficiare del pagamento differito al momento dell'incasso della fattura**: si deve trattare di soggetti che nell'anno 2008 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a tale soglia e, in caso di inizio di attività, il tetto si riferisce al volume d'affari massimo che si prevede di realizzare.

Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che possono fruire della sospensione del pagamento sono **solo quelle effettuate verso clienti soggetti passivi d'imposta**. Quindi le fatture verso privati non potranno godere del beneficio in esame.

Si ricorda che **l'intenzione di utilizzare il meccanismo** in oggetto **deve**, in ogni caso, **essere indicata in fattura**, altrimenti si applicano le regole ordinarie di liquidazione dell'I.V.A.

CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI
DOTT. PAOLO BOZZO
DOTT. MICHELE MOGGIA
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro
RAG. FRANCA BARRECA

Pertanto, i contribuenti che volessero attivare il meccanismo di differimento dell'iva, dovranno obbligatoriamente riportare in calce alla fattura la seguente annotazione: **“operazione con imposta ad esigibilità differita ex art. 7, D.L 29/11/2008, n. 185, conv. dalla L. 28/1/2009 n. 2”**

Nel contempo, i contribuenti che ricevono fatture di fornitori che hanno deciso di avvalersi del regime di differimento, **sono tenuti anch'essi a “differire” la possibilità di detrarre l'I.V.A.** al momento in cui eseguiranno il pagamento, anche parziale, della fattura.

Adempimenti del cedente o prestatore

Il cedente/prestatore che si è avvalso del regime in esame **dovrà computare nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo** ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione **le fatture emesse con l'opzione per l'esigibilità differita**. Nel caso in cui sia effettuato un **incasso parziale** del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione. **Sarà quindi necessario conoscere la data di pagamento della fattura attiva con iva differita.**

Adempimenti del cessionario/committente

Il cessionario/committente che riceve fatture con in calce l'annotazione di cui sopra, **ha diritto alla detrazione dell'imposta**, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali operazioni è stato pagato**. Nel caso in cui sia effettuato un **pagamento parziale** del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione. **Sarà quindi necessario conoscere la data in cui è stata pagata una fattura passiva con iva differita.**

Infine si ricorda che:

- l'IVA diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cliente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;
- il regime di “differimento dell'IVA” in esame, cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite di 200.000 euro di volume d'affari **quindi anche in corso d'anno (da un mese all'altro)**
- questa nuova procedura di liquidazione dell'I.V.A. non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali I.V.A (inclusi anche i contribuenti “minimi” che non addebitano mai l'iva)
- è esclusa per le operazioni fatte nei confronti di cessionari o committenti che applicano il reverse charge.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI